II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1968

con la quale si autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi a differire l'aumento dei dazi previsti nella loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune, per quanto concerne i tabacchi lavorati di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(68/337/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

viste le lettere del 17 aprile 1968, 29 aprile 1968 e 7 maggio 1968 con le quali il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione a differire l'aumento dei dazi previsti dalla loro tariffa doganale per quanto concerne i tabacchi lavorati di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D,

considerando che, ai sensi delle disposizioni di cui alla decisione del Consiglio del 26 luglio 1966 [1], gli Stati del Benelux dovrebbero applicare integralmente ai tabacchi lavorati provenienti dai paesi terzi i dazi della tariffa doganale comune ;

considerando che, tenuto conto del sistema fiscale vigente nei paesi del Benelux, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune, anche se diminuiti dei $^2/_5$ rispetto alle riduzioni concordate al termine degli ultimi negoziati in seno al GATT, determinerebbe un notevole aggravio dell'onere fiscale globale sui tabacchi lavorati provenienti dai paesi terzi, provocando pertanto un sensibile rialzo del prezzo al consumatore ; che in tal modo le importazioni dai paesi terzi negli Stati del Benelux di tabacchi lavorati risulterebbero ostacolate ;

considerando che i succitati effetti non possono essere evitati mediante una generale riduzione delle aliquote delle imposte di fabbricazione gravanti sui prodotti in questione a motivo, da un lato, delle gravi ripercussioni che ne risulterebbero sulle entrate di bilancio e, dall'altro, della percentuale assai esigua delle importazioni dai paesi terzi ;

considerando che, di conseguenza, occorre ammettere che i paesi del Benelux devono far fronte a difficoltà particolari ; che, con tutta probabilità, tali difficoltà potrebbero essere attenuate o persino eliminate con l'armonizzazione dei sistemi fiscali interni relativi ai tabacchi lavorati ; che a tal proposito è attualmente all'esame del Consiglio una proposta di regolamento relativa alle imposte che colpiscono il consumo di tabacchi lavorati e diverse da quelle sulla cifra d'affari ; che, secondo tale proposta, l'imposta di consumo dovrebbe essere riscossa sulla base del prezzo di vendita al minuto, comprensivo del dazio doganale, sistema in vigore più specificatamente nei paesi del Benelux ; che, qualora detta armonizzazione avvenisse alle condizioni indicate, è probabile che il Consiglio sarebbe indotto a modificare in misura notevole i dazi previsti dalla tariffa doganale comune per i prodotti in questione ;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga, quale l'autorizzazione prevista dall'articolo

[1] GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2971/66.

26 del trattato, può essere concessa soltanto per un periodo limitato ; che, nella fattispecie e in considerazione dell'attuale stadio di attuazione dell'unione doganale, è opportuno ricercare una soluzione volta ad evitare che alcuni Stati membri non partecipino, per vari prodotti e per lunghi periodi, ad una operazione comunitaria cosí importante come l'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune ; che occorre pertanto limitare fino al 30 giugno 1969 la durata dell'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 26 ;

considerando che, vista la natura delle difficoltà riscontrate dagli Stati membri in questione, occorre limitare l'applicazione della presente decisione ai prodotti importati dai paesi terzi nei suddetti Stati per esservi immessi in consumo ;

considerando che le sottovocci tariffarie relative ai tabacchi lavorati cui si riferisce la presente decisione non rappresentano per il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi più del 5 % del valore delle importazioni dai paesi terzi nel corso dell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici ; che il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi non hanno sinora ottenuto l'autorizzazione a differire, in virtù dell'articolo 26, il ravvicinamento dei dazi della loro tariffa doganale a quelli della tariffa doganale comune per altre voci tariffarie e per un periodo che comprende, in tutto o in parte, quello previsto dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a differire sino al 30 giugno 1969 l'aumento dei dazi della loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune per i tabacchi lavorati di cui alle sottovoci tariffarie 24.02 A, B, C e D importati da paesi terzi nei suddetti Stati membri allo scopo di esservi immessi al consumo.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo ed al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1968

che autorizza la Repubblica federale di Germania a vendere a prezzo ridotto burro di ammasso pubblico alle forze armate tedesche

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/338/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], in particolare gli articoli 28 e 35,

considerando che in Germania esistono eccedenze di burro che potranno aumentare nei prossimi mesi ;

considerando d'altra parte che la situazione attuale del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dalla presenza di notevoli giacenze costituite a seguito di interventi sul mercato del burro nazionale di prima qualità ; che le richieste sul mercato mondiale sono limitate e che le possibilità di esportazione di burro sono pertanto esigue ;

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.